LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1904

mento del servizio forestale che le domande di dissodamento di terreni boscati per adibirli a coltura agraria siano esaminate dagli uffici del Ministero prima di essere presentate ai Comitati forestali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Rebaudengo interroga per sapere se sia conforme alle disposizioni di legge, ed al sollecito funzionamento del servizio forestale, che le domande di dissodamento di terreni boscati per adibirli a coltura agraria siano esaminate dagli uffici del Ministero prima di essere presentate ai Comitati forestali.

Risponderò all'onorevole Rebaudengo che tale procedimento mi sembra regolare e ne esporrò le ragioni.

L'articolo 4 della legge forestale del 1877 dice testualmente così:

« Nei termini accennati nell'articolo 1° è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a coltura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario. »

L'articolo 26 del regolamento per l'applicazione della legge è così concepito:

« Le domande per ridurre a coltura agraria i terreni sottoposti al vincolo forestale, ai termini dell'articolo 4 della legge, debbono essere presentate al sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con la indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali s'intende impedire i danni cui la cultura stessa può dar luogo.

« Il sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'Albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e col voto della Giunta comunale, la trasmette entro 30 giorni al Comitato forestale, il quale, sentito (ed è qui che richiamo l'attenzione dell'onorevole Rebaudengo) sentito l'ufficiale forestale distrettuale che ne farà la verifica sopra al luogo, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi ai termini dell'articolo 15 del presente regolamento, ed adempiuto a quanto altro la legge prescrive, statuisce sulla domanda.

« La risoluzione deve essere presa entro sei mesi dal giorno in cui la domanda stessa giunse al Comitato. »

Il Ministero d'agricoltura ha dato istruzioni agli ispettori forestali che quando essi sono in-

terrogati per dare il loro parere sui boschi che debbano essere ridotti a coltura agraria, interpellino prima il Ministero, il quale alla sua volta manifesta il suo avviso all'ispettore.

Ciò mi pare perfettamente conforme alla legge, poichè, se l'ispettore forestale è un dipendente del Ministero di agricoltura, nulla toglie che questo possa dare al suo subordinato le opportune istruzioni, tanto più che contro le decisioni dei Comitati forestali non è ammesso il ricorso in grado di appello al Ministero, ma solo si può adire la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Aggiungo che l'ingerenza del Ministero di agricoltura nel dare le istruzioni ai suoi subordinati fu e sarà sempre inspirata al concetto altissimo di conservare i boschi e di evitare che, a causa delle terre dissodate, si producano franamenti dei quali qui noi continuamente deploriamo le tristissime conseguenze. Occorre, ed a ciò tende l'opera del Ministero, mantenere vivi ed utili i boschi del nostro Paese.

Detto ciò, io credo che l'onorevole Rebaudengo vorrà dichiararsi sodisfatto.

BACCELLI GUIDO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se sia, o no, sodisfatto,

REBAUDENGO. Io ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della cortesissima risposta datami, convinto che egli stesso ben comprenderà com'io non possa dichiararmi sodisfatto se non dell'intento da cui appare mosso il Ministero, cioè l'amore dei boschi, che tutti condividiamo.

L'onorevole sotto-segretario ha letto l'articolo 4 della legge e l'articolo 26 del regolamento, ma appunto in base a questi articoli,
nei quali non si fa parola del Ministero di agricoltura, io ho diritto di ritenere che l'intervento
del Ministero nel periodo anteriore alle deliberazioni dei Comitati forestali non sia del tutto
conforme alla legge,

Io poi avevo fatto anche un'altra domanda, avevo cioè interrogato il ministro di agricoltura se riteneva che il far precedere l'esame delle domande per dissodamento di terreni boscati, onde adibirli a coltura agraria per parte del Ministero alle deliberazioni dei Comitati forestali fosse conforme al sollecito funzionamento del servizio forestale,

L'onorevole sotto-segretario ha ricordato le disposizioni del regolamento per cui il Comitato forestale deve deliberare entro sei mesi dalla presentazione delle domande suddette.

Orbene, se così avvenisse, non avrei presentata la mia interrogazione, la quale fu moti-